Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 aprile 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 248.
Revoca della dichiarazione di zona di endemia malarica per il comune di Belgioioso ed altri, della provincia di Pavia . . . . Pag. 1542

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1961, n. 249.
Disposizioni relative agli enti operanti nel settore sanitario . . . . Pag. 1543

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n. 250.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto industriale milanese « Giacomo Feltrinelli » di Milano . . Pag. 1544

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n. 251.
Modificazione del secondo comma dell'art. 3 dello statuto della Fondazione « Antonio Pagano », istituita presso la Università di Catania . . . . Pag. 1544

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1961, n. 252.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Ildebrando da Sovana » di Pitigliano (Grosseto) . . . . Pag. 1544

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1961, n. 253.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione « Tiratori Associati Veronesi - T.A.V. », con sede in Verona . . . . Pag. 1544

Errata-corrige (Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, n. 1857) . . . . Pag. 1544

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960.
Approvazione della convenzione stipulata in Roma il 28 novembre 1960 con la Società « Navigazione Alto Adriatico S.p.A. », con sede in Trieste, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « F » - Alto Adriatico . . Pag. 1544

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1961.
Determinazione del limite del valore dei premi relativi alle operazioni a premi ed elencazione dei generi di largo e popolare consumo per i quali possono essere negate le autorizzazioni a svolgere concorsi ed operazioni a premi. Pag. 1553

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1961.
Istituzione della nuova sede principale del Magazzino generale gestito dalla S.p.A. Magazzini generali merci e derrate di Vicenza . . . . Pag. 1553

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Divieto di pesca dell'agone (sardina) nel lago d'Iseo. Pag. 1554
Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Lucca . . . . Pag. 1554

Ministero della pubblica istruzione:
Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di abilitazione professionale. Pag. 1554
Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale . . . . . . Pag. 1554

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1554

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Aeronautica: Varianti alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso a dodici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici Pag. 1555

Ministero dell'interno: Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di prima classe (grado I) vacante nel comune di Foligno (Perugia) . . . . . Pag. 1555

Ministero delle finanze: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per esami ad un posto di statistico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze. (Decreto ministeriale 30 aprile 1960). Pag. 1555

Ministero della difesa-Marina: Diario delle prove scritte, grafica e pratica del concorso per esami a ventinove posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare . . . . Pag. 1555

Ufficio veterinario provinciale di Modena: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condoto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1960 . . . . Pag. 1555

Ufficio medico provinciale di Pesaro-Urbino: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino al 30 novembre 1959 . . . . Pag. 1556

Ufficio medico provinciale di Benevento: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento Pag. 1556

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 98 DEL 20 APRILE 1961:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20: **FIAT - Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 13 aprile 1961. — **Immobiliare TIS, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 marzo 1961. — **Società per azioni I.S.S.A. - Industria Saccarifera Sottoprodotti Affini, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 marzo 1961. — **Istituto chemioterapico italiano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 marzo 1961. — **Immobiliare Bagnara, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 aprile 1961.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 248.

Revoca della dichiarazione di zona di endemia malarica per il comune di Belgioioso ed altri, della provincia di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto la nota n. 2100 in data 27 ottobre 1960, con la quale il medico provinciale di Pavia ha trasmesso la documentazione per la revoca della dichiarazione di zona di endemia malarica per i seguenti Comuni della provincia: Belgioioso, Carbonara al Ticino, Castelnovetto, Cerreto Lomellina, Dorno, Garlasco, Mortara, Robbio, San Genesio ed Uniti (già San Genesio), San Giorgio di Lomellina, Santa Cristina e Bissone, Sommo, Vigevano, Zeme, Cervesino (per la frazione Isola Cervesina già del comune di Zinasco) e San Cipriano Po (per le zone ad esso aggregate e già del comune di Belgioioso), con espressa menzione che con tale provvedimento la provincia di Pavia non avrà più alcuna zona dichiarata malarica;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visto il regio decreto 21 giugno 1903, n. 305, con il quale, fu tra l'altro, pronunciata la dichiarazione di zona malarica per i comuni di Belgioioso, Carbonara al Ticino, Castelnovetto, Cerretto Lomellina, Dorno, Garlasco, Mortara, Robbio, San Genesio (ora San Genesio ed Uniti); San Giorgio di Lomellina, Santa Cristina e Bissone, Sommo, Vigevano, Zeme, Zinasco, Comuni della provincia di Pavia;

Visto il regio decreto 22 febbraio 1903, n. 83, con il quale fu, tra l'altro, pronunciata la dichiarazione di zona malarica per il comune di Cantonale, allora della provincia di Milano e successivamente aggregato al comune di Chignolo Po della provincia di Pavia;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale sono state devolute al costituito Ministero della sanità le attribuzioni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446 per il cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Le dichiarazioni di zona di endemia malarica contenute nel regio decreto 21 giugno 1903, n. 305 per i comuni di Belgioioso (anche per i territori da questo ceduti al comune di San Cipriano Po), Carbonara al Ticino, Castelnovetto, Cerretto Lomellina, Dorno, Garlasco, Mortara, Robbio, San Genesio (ora San Genesio ed Uniti), San Giorgio di Lomellina, Santa Cristina e Bissone, Sommo, Vigevano, Zeme, Zinasco (per la frazione Isola Cervesina già di questo Comune ed ora del comune di Cervesina), della provincia di Pavia, sono revocate.

Art. 2.

Il regio decreto 21 giugno 1903, n. 305, resosi inoperante in conseguenza di quanto disposto con l'art. 1 del presente decreto, viene integralmente revocato.

Art. 3.

La dichiarazione di zona di endemia malarica contenuta nel regio decreto 22 febbraio 1903, n. 83, per il già comune di Cantonale, allora della provincia di Milano ed ora aggregato al comune di Chignolo Po della provincia di Pavia, è revocata.

Art. 4.

La provincia di Pavia, nella sua attuale circoscrizione territoriale, per effetto del presente decreto non ha più Comuni con zone dichiarate di endemia malarica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1961

GRONCHI

GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1961

Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1961, n. 249.

Disposizioni relative agli enti operanti nel settore sanitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visti l'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296 e l'articolo unico della legge 19 ottobre 1960, n. 1236;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la sanità e con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

CAPO I

Consorzi antitubercolari - Comitato antimalarico Commissione di vigilanza sui manicomi

Art. 1.

Il Consorzio provinciale antitubercolare è amministrato da un Comitato composto dal presidente dell'Amministrazione provinciale, che lo presiede, e da sei altri membri, nominati dal prefetto sentito il medico provinciale, dei quali uno scelto tra i medici dei ruoli del Ministero della sanità o fra gli ufficiali sanitari della Provincia, uno scelto fra i membri del Consiglio provinciale di sanità, uno in rappresentanza dell'Ordine dei medici e tre in rappresentanza degli enti consorziati.

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 314 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente.

« Il Comitato è presieduto dal presidente della Giunta provinciale o da un assessore provinciale da lui delegato. Ne fanno parte di diritto un funzionario appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, l'ingegnere capo del Genio civile, l'ispettore provinciale dell'agricoltura ed il direttore provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 3.

La Commissione di vigilanza sui manicomi, prevista dall'art. 8 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, è composta dal medico provinciale, che la presiede, da un funzionario dell'Amministrazione dell'interno, designato dal prefetto e da un medico alienista nominato dal medico provinciale.

CAPO II

Centri per le malattie sociali

Art. 4.

Il Ministero della sanità promuove l'istituzione di appositi centri relativi alle malattie sociali per la tutela sanitaria delle popolazioni.

Il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, determina con proprio decreto quali forme morbose possono essere qualificate come malattie sociali ai fini dell'applicazione della presente legge.

Art. 5.

La istituzione e la gestione dei centri può essere affidata agli enti ospedalieri, ai Consorzi provinciali antitubercolari, ed a qualsiasi altro ente idoneo a svolgere azione di prevenzione e di assistenza di malattie.

Art. 6.

I centri per le malattie sociali perseguono le seguenti finalità:

a) curano la ricerca e l'accertamento dei casi di malattia e degli stati di predisposizione alla malattia;

b) attuano le misure di profilassi e di prevenzione;

c) erogano prestazioni ambulatoriali a favore dei malati;

d) promuovono, quando si renda opportuno, il ricovero dei malati in ospedale e quello dei bambini in colonie apposite;

e) effettuano il controllo sanitario dei guariti e degli stabilizzati;

f) eseguono studi e ricerche sull'origine delle malattie sociali e sui mezzi per prevenirle e combatterle;

g) curano, per la difesa contro le malattie sociali, la propaganda e la educazione sanitaria;

h) provvedono all'esecuzione dei programmi sanitari contro le malattie sociali, predisposti dal Ministero della sanità.

Art. 7.

Le Amministrazioni degli enti, presso i quali i centri sono istituiti, possono contribuire alla gestione dei centri medesimi, fornendo i locali, le attrezzature, il personale e i mezzi finanziari nei limiti statutari e delle possibilità di bilancio.

La gestione dei centri è distinta da quella degli altri servizi degli enti.

Art. 8.

Il Ministero della sanità concorre alle spese per l'istituzione ed il funzionamento di ciascun centro con un contributo da prelevarsi dai relativi stanziamenti di bilancio.

Il contributo per il funzionamento dei centri è a carattere annuo continuativo. La misura del contributo e le modalità di funzionamento del centro sono stabilite per convenzione tra l'Amministrazione interessata ed il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 9.

Per ciascun esercizio finanziario, in apposito capitolo di bilancio del Ministero della sanità, sono stanziate somme da erogare in:

a) contributi per agevolare l'impianto ed il funzionamento di centri per le malattie sociali;

b) contributi per agevolare l'impianto e il funzionamento di colonie permanenti per bambini ammalati o predisposti alla malattia;

c) contributi per lo svolgimento di corsi di perfezionamento e per borse di studio in Italia e all'estero per il personale medico ausiliario.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 4 e seguenti del presente decreto, valutato per l'esercizio finanziario 1960-61 in lire un miliardo novecento milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 61 per lire un miliardo quattrocento cinquanta milioni,

del capitolo 62 per lire settanta milioni e del capitolo 72 per lire trecento ottanta milioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per lo stesso esercizio finanziario ed a carico dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — GIARDINA — — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n. 250.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto industriale milanese « Giacomo Feltrinelli » di Milano.

N. 250. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'« Istituto industriale milanese « Giacomo Feltrinelli », di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n. 251.

Modificazione del secondo comma dell'art. 3 dello statuto della Fondazione « Antonio Pagano », istituita presso la Università di Catania.

N. 251. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato il secondo comma dell'art. 3 dello statuto della Fondazione « Antonio Pagano », istituita presso l'Università di Catania ed eretta in ente morale con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1312.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1961, n. 252.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Ildebrando da Sovana » di Pitigliano (Grosseto).

N. 252. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Ildebrando da Sovana » di Pitigliano (Grosseto) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1961, n. 253.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione « Tiratori Associati Veronesi - T.A.V. », con sede in Verona.

N. 253. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione « Tiratori Associati Veronesi - T.A.V. », con sede in Verona, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 40. — VILLA

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, n. 1857 « Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese esercenti servizi di scambio effetti postali nelle stazioni ferroviarie », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 3 marzo 1961, alla pagina 33, nel titolo, seconda riga, in luogo di: « 26 dicembre 1960, n. 1657 » leggasi: « 26 dicembre 1960, n. *1857* ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960.

Approvazione della convenzione stipulata in Roma il 28 novembre 1960 con la Società « Navigazione Alto Adriatico S.p.A. », con sede in Trieste, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « F » - Alto Adriatico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 marzo 1959, n. 178, modificata con la legge 15 dicembre 1959, n. 1111, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del Medio e dell'Alto Adriatico, che autorizza la concessione, mediante pubblica gara o licitazione privata, dei servizi marittimi sovvenzionati del settore « F » - Alto Adriatico;

Vista la convenzione in data 28 novembre 1960 stipulata, in seguito all'esito di licitazione privata, con la Società « Navigazione Alto Adriatico S.p.A. », sedente in Trieste, per la concessione a questa dell'esercizio delle linee di navigazione del settore « F » - Alto Adriatico, per la durata di anni venti a decorrere dal 1° luglio 1960 e verso la sovvenzione, in ragione di anno, di L. 299.000.000 (lire duecentonovantanovemilioni);

Visto che la Società « Navigazione Alto Adriatico S.p.A. » ha prestato la cauzione prescritta dall'art. 19 della convenzione suddetta;

Visto il parere del Consiglio superiore della marina mercantile;

Udito il parere del Consiglio di Stato sullo schema anzichè sul progetto di convenzione, per ragioni di urgenza dovute alla necessità di provvedere all'appalto dei servizi summenzionati entro il termine del 30 giugno 1960, stabilito dalla legge 15 dicembre 1959, n. 1111;

Considerato che non si ritiene opportuno uniformarsi al parere del Consiglio di Stato relativo ad una parte dell'art. 7 della convenzione, per gli stessi motivi esposti al Consiglio di Stato nel foglio del Ministero della marina mercantile n. 22/3757 del 21 settembre 1960 e che sono stati prospettati dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, nel foglio n. 149942

del 21 novembre 1953, in occasione dell'approvazione delle convenzioni per l'attuazione della legge 5 gennaio 1953, n. 34;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in Roma addì 28 novembre 1960 con la Società « Navigazione Alto Adriatico S.p.A. », sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del settore « F » - Alto Adriatico, per la durata di venti anni, a cominciare dal 1° luglio 1960, e verso la sovvenzione, in ragione di anno, di L. 299.000.000 (lire duecentonovantanovemilioni).

Detta sovvenzione farà carico al cap. 66 del bilancio del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1960-1961 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, unitamente alla convenzione, che sarà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1960

GRONCHI

JERVOLINO — SPALLINO — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1961
Registro n. 2 *Marina mercantile, foglio n.* 26. — DI STEFANO

Convenzione con la « Navigazione Alto Adriatico S.p.A. », con sede in Trieste, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « F » Alto Adriatico.

Tra il dott. Mario Ibba, direttore generale della Navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile, ed il sig. dott. ing. Carlo Nicolò Giacomelli, presidente della Società « Navigazione Alto Adriatico S. p. A. », con sede in Trieste, agente in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.
Servizi da eseguire

La Società « Navigazione Alto Adriatico S. p. A. », con sede in Trieste, assume l'esercizio delle linee di navigazione elencate nella annessa tabella (allegato 1), alle condizioni indicate nel capitolato (allegato 2) che, con la tabella stessa, fa parte integrante della presente convenzione. Nei successivi articoli e nel capitolato la « Navigazione Alto Adriatico S. p. A. », viene designata con la parola « Società ».

Art. 2.
Sovvenzione

La sovvenzione per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 è, in ragione d'anno, fissata in L. 299.000.000 (duecentonovantanovemilioni).

Art. 3.
Pagamento della sovvenzione

La sovvenzione spettante alla Società verrà corrisposta a rate mensili postecipate ed in misura non superiore ai diciannove ventesimi: il pagamento del saldo avrà luogo annualmente dopo ultimato il controllo sull'esecuzione dei viaggi.

La Società dovrà inviare al Ministero della marina mercantile tutti i documenti che le saranno richiesti sia per la liquidazione delle rate mensili di sovvenzione, sia per la liquidazione a saldo della sovvenzione stessa.

Art. 4.
Revisione della sovvenzione

La sovvenzione di cui all'art. 2 è soggetta a revisione triennale in dipendenza delle variazioni, nella misura appresso indicata, dei seguenti elementi:

a) introiti del traffico;
b) prezzo dei combustibili;
c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi per il personale dipendente, previsti dai contratti collettivi di lavoro e dal regolamento organico, semprechè il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro, ne abbia riconosciuto l'applicazione.

L'importo annuo base di ciascuno dei sopra elencati elementi, da tenere presente ai fini della determinazione delle variazioni di cui al precedente comma, resta così fissato:

a) introiti del traffico: L. 25.000.000;
b) combustibili: L. 17.804.493 (diesel-oil tonnellate 847,833 per L. 21.000);
c) paghe, stipendi, indennità accessori e contributi: L. 117.794.000.

La revisione di cui sopra, che avrà effetto nel triennio successivo a quello in cui si verificano le variazioni, avrà luogo soltanto quando le variazioni stesse, verificatesi nel triennio, in aumento o in diminuzione, superino il 10 % del prezzo complessivo convenuto e limitatamente alla parte eccedente la predetta percentuale.

Le variazioni di cui al comma precedente saranno accertate dal Ministero della marina mercantile di concerto con quello del tesoro.

Art. 5.
Revisione della convenzione

La revisione della convenzione può essere richiesta in qualunque momento dal Ministero della marina mercantile, quando ravvisi la necessità di miglioramento dei servizi per esigenze economiche e sociali.

Essa sarà effettuata dal Ministero della marina mercantile, d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle poste e telecomunicazioni.

Art. 6.
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di venti anni a decorrere dal 1° luglio 1960.

Art. 7.
Amministrazione della Società - Capitale sociale

Le azioni rappresentanti il capitale sociale dovranno essere possedute per non meno del settantacinque per cento del capitale stesso, da cittadini italiani o da enti riconosciuti italiani. Tale percentuale dovrà essere mantenuta in ogni successivo eventuale aumento di capitale.

Il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e la Direzione della Società dovranno in ogni tempo essere composti da cittadini italiani.

Alla formazione del Collegio sindacale partecipano:

a) in qualità di membri effettivi: un funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, ed un funzionario designato dal Ministero della marina mercantile;
b) in qualità di membri supplenti: un funzionario designato dal Ministero del tesoro ed un funzionario designato dal Ministero della marina mercantile.

Un magistrato della Corte dei conti assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte ai sensi dell'art. 100 della Costituzione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere inserite nello statuto della Società e costituiscono condizioni essenziali della concessione.

Mancando tali condizioni o venendo comunque modificate, la Società sarà dichiarata decaduta ai termini dell'art. 15 della presente convenzione e con le conseguenze da esse previste.

Art. 8.
Domicilio legale

Agli effetti della presente convenzione la Società elegge domicilio legale in Roma, ed avrà sede di armamento nel porto di Trieste.

Art. 9.

Navi nuove da assegnare ai servizi

La Società si obbliga ad assegnare alle linee entro il 30 giugno 1962 unità di nuova costruzione aventi il seguente tonnellaggio:

a) due navi della stazza lorda unitaria minima di 250 tonnellate, da assegnare alle linee F/1, F/4, F/5;

b) una nave della stazza lorda minima di 450 tonnellate, da assegnare alle linee F/2, F/3.

I piani di dette navi e gli altri dati ad esse relativi dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile, per l'approvazione, entro sei mesi dalla stipulazione della presente convenzione.

In attesa dell'entrata in servizio delle anzidette navi la Società potrà esercitare i servizi con navi usate di sua proprietà o noleggiate, purchè riconosciute idonee dal Ministero della Marina mercantile.

Art. 10.

Le navi alla scadenza della convenzione

Alla scadenza della presente convenzione lo Stato avrà facoltà di prendere in possesso per rilevare o far rilevare dal concessionario subentrante, in tutto o in parte, le navi assegnate alle linee di cui all'allegato 1.

Il prezzo del rilievo sarà determinato da un Collegio peritale con funzione di arbitro inappellabile composto di cinque membri, dei quali due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il quinto, ove non fosse scelto d'accordo tra le parti, nominato dal presidente del Tribunale di Roma.

Art. 11.

Noleggio delle navi da parte dello Stato

Il Ministero della marina mercantile avrà diritto di noleggiare per i servizi straordinari dello Stato le navi di proprietà della Società completamente armate. In questo caso sarà corrisposto alla Società un compenso risultante dai seguenti elementi, per la durata effettiva del noleggio:

1) il 7,50 per cento per interesse, in ragione d'anno, sul valore attuale delle navi;

2) il 12 per cento annuo sul valore iniziale della nave per le quote di ammortamento, manutenzioni e riparazioni ordinarie, spese di amministrazione e fondo grandi riparazioni;

3) il rimborso delle spese vive, quali: il consumo del combustibile e delle materie grasse, paghe, panatiche ed accessori dell'equipaggio. Il materiale dovrà essere restituito nelle stesse condizioni in cui fu consegnato, salvo il normale deperimento.

Agli effetti del presente articolo il valore iniziale e il valore che all'atto del noleggio verrebbe attribuito alla nave se la medesima con le dotazioni ed i corredi di cui risulta fornita, fosse di nuova costruzione: il valore attuale è quello ridotto del 4 per cento per ogni anno o frazione di anno di età della nave fino al 25 per cento del valore iniziale.

Il valore iniziale sarà determinato d'accordo tra il Ministero della marina mercantile e la Società. In mancanza di accordo il valore stesso sarà stabilito dal Ministro per la marina mercantile con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile.

Art. 12.

Equipaggi

La forza minima degli equipaggi deve corrispondere a quella prevista dalle apposite tabelle di armamento approvate dal Ministero della marina mercantile a seconda del tonnellaggio e del tipo delle varie navi, salvo sempre le varianti che possono rendersi necessarie in relazione alle eventuali modifiche apportate dai contratti collettivi agli orari di lavoro di bordo.

Il reclutamento del personale di bassa forza deve avvenire in conformità delle norme che regolano l'assunzione dei marittimi attraverso gli uffici di collocamento della gente di mare, istituiti presso le Capitanerie e gli Uffici di porto dello Stato.

Il contratto tipo di arruolamento è quello attualmente in vigore.

Qualsiasi variazione del predetto contratto è subordinata all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

Art. 13.

Personale di Stato Maggiore ed amministrativo

Nella prima assunzione del personale occorrente all'esercizio delle linee contemplate nella presente convenzione, la Società dovrà assumere il personale amministrativo e navigante che al 30 giugno 1960 era alle dipendenze del precedente concessionario Società per azioni di navigazione « Istria - Trieste » e che, a quella data, era inscritto nei ruoli organici, purchè dopo la stessa data, non sia rimasto volontariamente nei ruoli del cessato concessionario.

Inoltre la Società dovrà assumere — con le modalità che verranno stabilite dal Ministero della marina mercantile — quattro ufficiali di Stato Maggiore tra quelli che al 30 giugno 1960 erano alle dipendenze della « S.A.I.M. » - Società Azionaria Industrie Marittime e che a quella data erano iscritti nei ruoli organici di provenienza.

Dal beneficio di cui sopra è escluso il personale che entro il 30 giugno 1960 abbia raggiunto i limiti di età per essere collocato in quiescenza.

Al personale di cui al primo e secondo comma del presente articolo sarà riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio già maturata alla data 30 giugno 1960, alle dipendenze del precedente concessionario, nonchè il grado e la qualifica raggiunti alla data stessa.

Le controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente articolo saranno inappellabilmente decise da una Commissione arbitrale composta di cinque membri, dei quali due nominati dalla Società, due dal personale ed il quinto, con funzioni di presidente, nominato d'accordo tra le due parti, o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Roma.

Art. 14.

Regolamento organico

Il regolamento organico per il personale di Stato Maggiore navigante e per il personale addetto ai servizi amministrativi è quello attualmente in vigore. Qualsiasi variazione al predetto regolamento è subordinata all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

Art. 15.

Interruzione, sospensione o abbandono del servizio

Qualora si verificassero sospensioni o abbandono della navigazione ovvero interruzione del servizio di una o più linee, che non fossero dipendenti da cause di guerra o da altra causa di forza maggiore, il Ministero della marina mercantile potrà, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diffidare la Società a riprendere il servizio secondo le norme prescritte dalla presente convenzione e dal relativo capitolato, entro il termine perentorio che sarà indicato nella diffida.

Tale diffida avrà efficacia di formale costituzione in mora.

Qualora il servizio non venisse regolarmente ripreso nel termine come sopra prescritto, ovvero fosse ripreso, ma si verificasse poi una nuova interruzione, il Ministero della marina mercantile avrà facoltà di dichiarare decaduta la concessione ed anche di prendere possesso delle navi e della azienda per quanto possa occorrere ad esercitare i servizi con regolarità sia direttamente, sia per mezzo di altra ditta, società o ente, nei cui confronti il Ministero della marina mercantile potrà addivenire a nuova concessione.

In ogni caso la continuazione dell'esercizio sarà a rischio e pericolo e responsabilità del concessionario decaduto, il quale risponderà pure di ogni altro danno.

Qualora dall'esercizio così continuato — all'infuori di una nuova concessione — risultasse un utile, sarà prelevato nei limiti di esso, a favore del concessionario decaduto un compenso di requisizione, da determinare, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, per le navi delle quali il Ministero della marina mercantile avesse preso possesso.

Ogni eventuale avanzo sarà devoluto allo Stato.

Art. 16.

Decadenza della concessione per gravi e costanti irregolarità

Qualora nell'esecuzione del servizio si verificassero irregolarità gravi e costanti che, senza dar luogo ai casi di interruzione, sospensione o abbandono contemplati dall'art. 15, ne compromettessero — a giudizio dell'Amministrazione — le finalità, il Ministero della marina mercantile, esperite inutilmente le opportune diffide, avrà facoltà, sentito il Consiglio

di Stato, di dichiarare decaduta la concessione ed anche di prendere possesso delle navi e dell'azienda ai sensi e per gli effetti dell'articolo suaccennato.

Art. 17.

Divieti

La Società non potrà distogliere le navi adibite alle linee per eseguire viaggi fuori convenzione, qualora l'esercizio di essi possa arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle linee stesse. Essa, inoltre, non potrà, senza l'autorizzazione del Ministero della marina mercantile, d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle poste e telecomunicazioni:

a) cedere ad altri i servizi contemplati dalla presente convenzione;

b) vendere le navi assegnate ai predetti servizi o consentire iscrizione di ipoteche sulle navi stesse;

c) assumere per conto di uno Stato estero l'esercizio di un servizio marittimo.

La Società non potrà comunque partecipare, direttamente o indirettamente, a trust, coalizione o cartelli o ad accordi di qualsiasi genere tendenti a modificare artificiosamente correnti di esportazioni o di traffico, nè svolgere con mezzi di sleale concorrenza un'azione avente lo scopo di ostacolare iniziative della Marina libera nazionale.

Qualora la Società apertamente o nascostamente contravvenisse ai divieti di cui al presente articolo, il Ministero della marina mercantile, previa contestazione degli addebiti, potrà dichiarare decaduta la concessione, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 18.

Incameramento della cauzione e risarcimento dei danni

Nei casi di decadenza previsti dalla presente convenzione la cauzione verrà incamerata e la Società sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni che nei casi suddetti possono derivare all'Erario.

Art. 19.

Cauzione

All'atto della stipulazione della presente convenzione, la Società dovrà prestare una cauzione corrispondente al 20 per cento dell'ammontare, in ragione d'anno, della sovvenzione.

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di Stato oppure mediante fidejussione di un istituto di credito tra quelli indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956 n. 635, ovvero costituendo ipoteca di primo grado su una o più navi di proprietà della Società, le quali dovranno essere a tal fine assicurate presso una Compagnia italiana di assicurazione, accettata dal Ministero della marina mercantile, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione.

La relativa polizza dovrà essere girata a favore del Ministero stesso.

La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità in cui siano incorse la Società o le persone per cui essa è tenuta a rispondere civilmente.

La cauzione serve inoltre a garantire il pagamento delle penalità inflitte che non fossero pagate dalla Società e non potessero essere prelevate dalla sovvenzione. In questo caso si provvederà nei modi di legge a prelevare le somme dalla cauzione, la quale dovrà essere reintegrata entro dieci giorni dalla data del decreto. Non avvenendo ciò, la Società si intenderà decaduta per sua colpa dalla concessione, con le conseguenze previste nella presente convenzione per i casi di decadenza.

Art. 20.

Casi di guerra

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra Potenza o fra Potenze estere, che comporti modifiche alle linee contemplate dalla presente convenzione o alle loro condizioni di esercizio, la convenzione stessa sarà riveduta in relazione alle anzidette modifiche.

Art. 21.

Risoluzione di controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere per l'esecuzione della presente convenzione e dell'annesso capitolato, per la soluzione delle quali non fosse previsto altro procedimento dalla convenzione e dal capitolato stesso, saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto di cinque membri, dei quali uno, con funzioni di presidente del Collegio, nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, due nominati dal Ministero della marina mercantile e gli altri due dal concessionario.

Il Collegio giudicherà secondo le norme di diritto.

Art. 22.

Sovvenzione per linee

Con decreto del Ministero della marina mercantile, la sovvenzione annua stabilita dall'art. 2 della presente convenzione sarà ripartita fra le singole linee indicate nella annessa tabella (allegato 1). Ai fini della ripartizione della sovvenzione, è stabilito per ciascuna delle linee indicate nella predetta tabella, il seguente numero di viaggi da effettuarsi nell'anno finanziario:

Linea F/1 . . . . 276 viaggi
Linea F/2 . . . . 260 »
Linea F/3 . . . . 52 »
Linea F/4 . . . . 365 »
Linea F/5 . . . . 124 »

Per gli eventuali viaggi che, in applicazione della periodicità indicata per ciascuna linea nell'annessa tabella, risultassero effettuati in più del numero sopra stabilito, oppure, per quelli eseguiti in più per esigenze di traffico e preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, sarà corrisposta la normale sovvenzione fino ad esaurimento della somma prevista dall'art. 2 della presente convenzione.

Per tutti gli altri viaggi che risulteranno eseguiti in più per esigenze di traffico e che saranno stati preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, verrà effettuato il solo rimborso delle spese vive di esercizio, detratti gli introiti.

Art. 23.

La presente convenzione mentre vincola la Società dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finchè non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Roma, addì 28 novembre 1960

p. *Il Ministero della marina mercantile*: IDSA

p. la *« Navigazione Alto Adriatico S.p.A. »*
Carlo Nicolò GIACOMELLI

ALLEGATO 1
(art. 1 della convenzione)

SETTORE F
(Alto Adriatico)

Elenco delle linee, degli itinerari, delle periodicità e delle velocità di esercizio

LINEA F/1 - *Itinerario*: Trieste-Grado e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 16 maggio al 30 settembre;
Periodicità: bigiornaliera;
Migliatico: per viaggio (andata e ritorno): miglia 38 - Totale annuo per 276 viaggi: miglia 10.488;
Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA F/2 - *Itinerario*: Trieste-Capodistria-Pirano-Umago e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;
Periodicità: pentasettimanale, con scali quadrisettimanali in andata e in ritorno ad Isola e prolungamento settimanale a Cittanova;
Migliatico: per viaggio, compreso Isola (andata e ritorno): miglia 50 - Totale annuo per 208 viaggi: miglia 10.400;
Migliatico: per viaggio fino a Cittanova (andata e ritorno): miglia 66 - Totale annuo per 52 viaggi: miglia 3432;
Migliatico complessivo annuo dei predetti 260 viaggi: miglia 13.832.
Velocità di esercizio: nodi 16.

LINEA F/3 - *Itinerario*: Trieste-Capodistria-Pirano-Parenzo (fac) Rovigno (fac) Pola e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;
Periodicità: settimanale;
Migliatico: per viaggio (andata e ritorno): miglia 130 - Totale annuo per 52 viaggi miglia 6760;
Velocità di esercizio: nodi 16.

LINEA F/4 - *Itinerario*: Trieste-Muggia-Capodistria e viceversa.
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;
Periodicità: giornaliera;
Migliatico: per viaggio (andata e ritorno): miglia 20 - Totale annuo per 365 viaggi: miglia 7300;
Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA F/5 - *Itinerario*: Trieste-Grignano-Sistiana e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 1° luglio al 31 agosto;
Periodicità: bigiornaliera;
Migliatico: per viaggio (andata e ritorno): miglia 18 Totale annuo per 124 viaggi: miglia 2232;
Velocità di esercizio: nodi 14.

NAVI ASSEGNATE ALLE LINEE

LINEA F/1 - una nave della stazza lorda di 250 tonnellate.

LINEA F/2 e F/3 - una nave della stazza lorda di 450 tonnellate.

LINEE F/4 e F/5 - una nave della stazza lorda di 250 tonnellate.

Per il periodo 1° luglio 1960 - 30 giugno 1962, il servizio delle linee F/1, F/4, F/5 potrà essere assicurato con nave della stazza lorda di 200 tonnellate e velocità di esercizio 12 nodi.

Per il periodo 1° luglio 1960 - 30 giugno 1962, il servizio delle linee F/2 e F/3 sarà assicurato con nave della stazza lorda di 400 tonnellate e velocità di esercizio 12 nodi.

Roma, addì 28 novembre 1960

p. *Il Ministero della marina mercantile*: IBBA

p. *la « Navigazione Alto Adriatico S.p.A. »*
Carlo Nicolò GIACOMELLI

ALLEGATO 2
(art. 1 della convenzione)

CAPITOLATO

Esecuzione dei viaggi - Itinerari ed orari

Art. 1.

I servizi da eseguire sono indicati nella tabella annessa alla convenzione.

Art. 2.

Gli orari delle linee verranno determinati dal Ministero della marina mercantile, sentita la Società, e potranno essere in egual modo variati.

Per ragioni di pubblico interesse, le partenze potranno essere ritardate o anticipate per disposizione del Ministero della marina mercantile o dell'autorità marittima locale, senza che per tale fatto possa essere richiesto alcun compenso dalla Società nei confronti dello Stato o indennizzo da parte di terzi nei confronti della Società o dello Stato. Dei ritardi verificatisi per causa di forza maggiore sarà giudice l'autorità locale.

In caso di ritardo della traversata l'autorità marittima locale avrà facoltà di abbreviare il tempo di sosta nei diversi porti di approdo, riducendolo allo stretto necessario ed i comandanti avranno l'obbligo di aumentare la velocità nei limiti della riserva per recuperare il ritardo esistente alla partenza o verificatosi durante il viaggio.

Le ore di arrivo e di partenza nei singoli approdi debbono riferirsi al momento in cui le navi attraccano alla banchina, pronte all'imbarco e allo sbarco dei passeggeri, della posta e delle merci ed a quello in cui se ne discostano. Nelle località in cui tali operazioni non possono compiersi alla banchina si avrà riguardo al momento in cui la nave è pronta ad eseguirlo ovvero al momento in cui essa lascia l'ancoraggio.

Art. 3.

I viaggi dovranno essere eseguiti con la velocità normale indicata per le rispettive linee, salvo i casi in cui tale velocità debba essere superata come previsto dal precedente articolo.

Per velocità normale s'intende quella che le navi debbono mantenere in circostanze normali di navigazione. In base a detta velocità saranno stabiliti gli orari delle linee.

Art. 4.

Nessuna variazione potrà essere apportata dalla Società agli itinerari delle linee, se non previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

Il Ministero della marina mercantile potrà sopprimere o istituire provvisoriamente, o definitivamente, approdi, sopprimere uno o più viaggi o parte di essi, semprechè dette variazioni non comportino un incremento di percorrenza tale da richiedere aumento di materiale, fermo restando che non venga aumentato l'onere finanziario dello Stato e salva la applicazione dell'art. 34.

Il Ministero della marina mercantile potrà altresì disporre l'esecuzione di viaggi straordinari, nel qual caso saranno rimborsate alla Società le sole spese vive di esercizio, detratti gli introiti.

Navi

Art. 5.

Le navi da assegnare alle linee devono essere iscritte alla prima classe del Registro italiano navale e devono mantenere tale classificazione per tutta la durata della presente convenzione.

Salvo il disposto dell'art. 7 esse devono avere caratteristiche non inferiori a quelle indicate nella tabella di cui all'art. 1 e il loro numero dovrà essere, per ciascuna linea, tale che si possa provvedere in ogni momento alla regolare ed esatta esecuzione del servizio.

Inoltre, salvo sempre il disposto dell'art. 7, dette navi devono essere di esclusiva proprietà della Società.

La Società è tenuta, sotto pena di decadenza della concessione, ad immettere in servizio le navi di nuova costruzione entro i termini stabiliti dall'art. 9 della convenzione.

La Società ha inoltre l'obbligo di assicurare presso Compagnie italiane tutte le navi assegnate al servizio.

Salvo speciale autorizzazione del Ministero della marina mercantile, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le navi che abbiano raggiunto l'età di venticinque anni dovranno essere sostituite.

La Società dovrà impiantare e mantenere in efficienza, sulle navi di nuova costruzione da adibire alle linee, picchi di carico nel numero e della potenzialità che saranno stabiliti dal Ministero della marina mercantile in relazione alle esigenze dei servizi da eseguire.

Art. 6.

La Società indicherà al Ministero della marina mercantile le linee alle quali intende destinare le singole navi; queste non potranno essere distolte dalle linee cui sono state assegnate e non potranno essere sostituite con altre senza l'autorizzazione del predetto Ministero. A tale effetto i verbali di visita indicheranno tutte le linee alle quali un nave potrà essere assegnata.

La Società non è esonerata in alcun caso dall'obbligo di disimpegnare il servizio nei modi stabiliti, neppure se non possa disporre, per causa di forza maggiore o di riparazione, di parte del materiale assegnato ad una linea.

Qualora una nave si perdesse la Società dovrà provvedere provvisoriamente al servizio con altra nave anche se non rispondente pienamente alle condizioni stabilite, ed avrà l'obbligo di sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, nel termine che sarà fissato dal Ministero della marina mercantile.

Art. 7.

Il Ministero della marina mercantile ha facoltà insindacabile di autorizzare la Società ad assegnare temporaneamente alle linee, navi non corrispondenti alle condizioni stabilite, prendendole, ove occorra, a noleggio.

In tali casi la sovvenzione complessiva attribuita alla linea sarà ridotta proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$S_1 = S - (a + b)$$

in cui:

S_1 rappresenta la sovvenzione ridotta
S rappresenta la sovvenzione normale
a rappresenta la ritenuta per deficienza di velocità
b rappresenta la ritenuta per deficienza di tonnellaggio.

$$a = S - \left[\frac{S}{2} + \frac{S}{2}\left(\frac{V_1}{V}\right)^3\right]$$

$$b = S - \left(0{,}65\,S + 0{,}35\,S\,\frac{T_1}{T}\right)$$

nelle quali:

V_1 rappresenta la velocità effettiva
V rappresenta la velocità prescritta
T_1 rappresenta il tonnellaggio effettivo
T rappresenta il tonnellaggio prescritto, ridotto della percentuale di tolleranza di cui appresso.

La riduzione della sovvenzione verrà calcolata per viaggio e sarà effettuata previa tolleranza del 10 per cento nei riguardi delle deficienze di tonnellaggio.

Limitatamente al periodo di tempo stabilito dall'allegato 1 alla convenzione per l'impiego sulle singole linee di navi usate aventi caratteristiche inferiori a quelle stabilite per l'esercizio delle linee stesse, non saranno effettuate le ritenute sopra previste per deficienza di velocità o di tonnellaggio, pur non possedendo dette navi i requisiti richiesti.

Art. 8.

Le navi nuove che la Società ha l'obbligo di destinare ai servizi devono essere costruite nei cantieri italiani.

I piani delle navi di nuova costruzione e quelli dei loro apparati motori e gli schemi dei relativi contratti di costruzione dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile per l'approvazione.

I piani comprenderanno generalmente:

a) la veduta esterna longitudinale della nave;

b) i piani dei ponti;

c) la sezione longitudinale;

d) qualche sezione trasversale, tra cui la sezione maestra;

e) i piani compartimentazione;

f) il piano delle capacità;

g) la scala di solidità, o documento equivalente;

h) il disegno di massima dell'apparato propulsore;

i) la specifica generale;

l) la descrizione degli impianti antincendio, dei mezzi di salvataggio, nonchè del numero, ubicazione e portata dei picchi di carico, in relazione alle caratteristiche della nave ed ai servizi ai quali essa dovrà essere destinata.

E' in facoltà del Ministero della marina mercantile di esonerare la Società dalla presentazione di qualcuno dei predetti documenti.

Per contro il Ministero stesso potrà chiedere qualche altro documento ed in modo particolare le curve di carena ed i calcoli di allagamento se lo giudicherà opportuno.

Anche nei casi in cui potessero adibirsi ai servizi navi usate da acquistare a tale scopo la Società dovrà, prima dell'acquisto, presentare al Ministero della marina mercantile i piani ed i documenti stessi.

La Società dovrà inoltre presentare una copia del contratto di acquisto.

La Società dovrà parimenti presentare al Ministero della marina mercantile, per l'approvazione, i piani di modifiche o trasformazioni di qualche importanza, prima di intraprendere i relativi lavori.

Art. 9.

Le navi dovranno essere riconosciute idonee al servizio delle linee cui sono destinate.

A tal fine, prima che una nave sia messa in servizio, una Commissione nominata dal Ministero della marina mercantile procederà:

a) ad una visita generale della nave, a norma del successivo art. 10;

b) una prova in mare a norma del successivo art. 11.

Le navi noleggiate dovranno essere sottoposte ad accertamenti di idoneità, che saranno limitati alla visita generale e ad una prova di velocità.

La visita della Commissione ministeriale è obbligatoria per quelle navi che, stabilmente assegnate al servizio sovvenzionato, siano state assoggettate a radicali riparazioni, ovvero a modifiche o trasformazioni di qualche importanza.

Art. 10.

Fermi restando la vigilanza e gli accertamenti del Registro italiano navale e l'esercizio delle funzioni spettanti alle autorità marittime locali, la visita generale di cui all'articolo precedente avrà lo scopo di verificare che la nave corrisponda alle speciali prescrizioni della convenzione e del presente capitolato ed alle disposizioni date dal Ministero della marina mercantile nell'approvare sia i piani di costruzione delle navi stesse e dei loro apparati motori ed i relativi contratti, sia i piani di modifica o di trasformazione.

La visita procederà secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero.

La Commissione accerterà inoltre che le sistemazioni per i passeggeri ed i servizi annessi risultino, nel loro complesso, improntati, in relazione alle caratteristiche delle varie linee, a criteri di praticità e modernità ed in particolare che gli alloggi ed i relativi accessori rispondano come spazio, arredamento e ventilazione ai necessari requisiti di comodità, efficienza ed igiene.

Nei riguardi delle sistemazioni per gli ufficiali e gli equipaggi dovranno esesre applicate le prescrizioni della legge 16 giugno 1939, n. 1045, riguardanti le condizioni per l'igiene e l'abitabilità dei locali destinati agli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.

La Commissione esprimerà il suo giudizio sull'allestimento in genere e sul grado di rifinitura delle navi sottoposte a visita.

All'atto della visita la Società presenterà alla Commissione i risultati degli accertamenti di stabilità eseguiti dal Registro italiano navale dopo ultimati i lavori e il Ministero della marina mercantile emanerà in conseguenza le norme da eseguire nell'ordinario servizio per quanto si riferisce allo zavorramento della nave, alla chiusura dei portelli, ecc.

Art. 11.

Per le navi di nuova costruzione la prova in mare, da effettuarsi con mare calmo o leggermente mosso, dovrà avere la durata di nove ore consecutive, delle quali sei ad una velocità media superiore del 10 per cento a quella stabilita per l'esercizio delle singole linee nella tabella di cui all'art. 1 della convenzione, e tre a quest'ultima velocità.

Per la determinazione della velocità, le navi con carico pari alla metà della loro portata lorda percorreranno nei due sensi, per almeno tre volte successive, una base scelta fra quelle misurate a cura dell'Istituto idrografico della Marina militare.

Durante tale prova verranno accertate le condizioni di governo, le qualità manovriere e di navigabilità, nonchè la esistenza o meno di vibrazioni e di fumo dipendente da imperfetta combustione.

Durante le tre ore di prova alla velocità di esercizio verrà determinato il consumo di combustibile.

La Commissione avrà la facoltà di accertarsi del funzionamento di qualche meccanismo ausiliario e potrà espletare ogni altro accertamento da essa ritenuto necessario.

Di queste prove verrà redatto processo verbale che sarà firmato, oltre che dalla Commissione, anche da un delegato della Società.

Art. 12.

Il Ministero della marina mercantile potrà eccezionalmente consentire che la visita e le prove indicate negli articoli precedenti siano eseguite anche successivamente all'entrata in servizio delle navi, quando ciò sia ritenuto necessario per non ritardare o interrompere l'esercizio di una linea e purchè l'autorità marittima abbia accertato che le navi stesse siano in perfette condizioni di navigabilità.

Art. 13.

Il Ministero della marina mercantile potrà, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ed in ogni caso almeno ogni biennio, far procedere ad una visita sommaria e, occorrendo anche a visita straordinaria, delle navi, per accertare se le medesime mantengano sempre tutti i requisiti necessari alla regolarità del servizio, alla sicurezza della navigazione ed alle esigenze del trasporto della posta, dei passeggeri, delle merci e del bestiame.

Risultando dalle visite che taluna nave non soddisfi alle condizioni suaccennate ed a quelle fissate per i trasporti suddetti dagli ordinamenti marittimi al momento della visita, la Società dovrà, nel termine che le verrà assegnato, eseguire i lavori necessari per mettere la nave nelle condizioni stabilite, ovvero provvedere a sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse; e ciò senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio e ferma restando la responsabilità che la Società possa avere incontrato per ritardi ed inconvenienti verificatisi.

Ricevimento, custodia, trasporto e consegna degli effetti postali

Art. 14.

La Società ha l'obbligo del trasporto gratuito regolare e completo di tutti gli effetti postali descritti nei fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari della Repubblica o ad essa destinati, siano originari di Stati esteri o a questi destinati. Sotto la denominazione di effetto si intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore ai 20 kg.

Qualora, peraltro, lo spazio occupato dai pacchi superasse il 3 per cento del volume delle stive della nave, per l'eccedenza l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponderà alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministero della marina mercantile.

La Società avrà pure l'obbligo di trasportare gratuitamente gli oggetti e le provviste riferentisi ai servizi postali, telegrafici e telefonici dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nel limite dell'uno per cento della portata lorda di ciascuna nave in ciascun viaggio.

La Società, senza il consenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, non potrà trasportare effetti tra porti esteri per conto di uno Stato estero.

Per il trasporto degli effetti postali da porti esteri a porti nazionali e di quelli scambiati tra porti esteri è dovuto un corrispettivo per il quale la Società è in facoltà di stipulare con le Amministrazioni postali estere speciali accordi. Però tali accordi dovranno concretarsi sulla base delle convenzioni postali internazionali ed essere preventivamente approvati dall'Amministrazione postale italiana cui compete una quota parte, da determinarsi mediante particolari convenzioni, del corrispettivo stesso.

Qualora gli accordi di cui sopra non fossero stati stipulati e le Amministrazioni postali estere corrispondessero i diritti per il trasporto marittimo direttamente a quella italiana, questa sarà tenuta a pagare alla Società un compenso pari al diritto marittimo stabilito dagli accordi internazionali, esclusa ogni maggiorazione, e su tale compenso sarà egualmente detratta la quota parte predetta.

Art. 15.

La Società dovrà destinare su ogni nave un locale adatto, lontano dalla macchina e ben protetto, per collocarvi gli effetti; questo locale dovrà chiudersi a chiave rimanendo la custodia degli effetti affidata al comandante della nave sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni chiedesse di destinare a bordo per il servizio degli effetti uno o due impiegati ed uno o due commessi, la Società sarà in obbligo di assegnare apposito e sufficiente locale sopra coperta, in luogo centrale e prossimo al punto di carico e scarico degli effetti, corredato di panche, tavoli e casellari adatti per lo svolgimento delle operazioni postali. In tale ambiente ove occorra, saranno collocate le cuccette abbattibili per gli impiegati ed i commessi. Questo locale dovrà essere mantenuto pulito ed illuminato a spese della Società.

Agli impiegati ed ai commessi dovrà essere corrisposto, quando ne sia il caso, il vitto, contro pagamento del valore della panatica, rispettivamente degli ufficiali e dei sottufficiali di bordo.

Art. 16.

La Società dovrà far ritirare gli effetti dagli uffici postali al porto, o dalle Capitanerie, dagli uffici di porto, dalle dogane, ovvero in difetto di tali uffici, dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti stessi allo scalo di imbarco.

La Società dovrà ugualmente operare le consegne degli effetti in arrivo negli uffici o agli agenti di cui al comma precedente.

La consegna ed il ricevimento degli effetti potranno effettuarsi, a richiesta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche presso le agenzie della Società.

Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sarà a carico della Società, la quale dovrà adottare le misure necessarie affinchè le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo di avaria e senza perdita di tempo.

Art. 17.

Per la consegna ed il ricevimento degli effetti la Società si uniformerà alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni allo scopo di accertare il numero e la natura degli effetti per la conseguente responsabilità.

Le operazioni di sbarco degli effetti dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena le navi siano ormeggiate.

Art. 18.

I proventi delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto saranno devoluti interamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze all'infuori di quelle regolarmente consegnate dagli uffici di posta tanto interni che esteri indicati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dalle autorità diplomatiche italiane all'estero e di quelle che saranno immesse nella cassetta mobile d'impostazione delle lettere, di cui ciascuna nave sarà provveduta a cura della Società.

Ad ogni scalo della nave, il comandante dovrà far vuotare, sotto la sua responsabilità, la cassetta di bordo, farne estrarre le corrispondenze indirizzate in quella località o che possano utilmente essere date in transito ai rispettivi uffici di posta, e lasciare nella cassetta le rimanenti.

Al termine della corsa, il comandante dovrà inviare allo ufficio di posta locale le corrispondenze tuttora esistenti nella cassetta, ovunque indirizzate. In entrambi i casi, l'invio delle corrispondenze agli uffici sarà fatto in buste modello 146-A, le quali saranno consegnate insieme con gli altri dispacci.

Qualunque contravvenzione alle leggi postali da parte della Società o dei suoi dipendenti sarà punita a norma di dette leggi.

I comandanti delle navi o persona da essi delegata saranno inoltre tenuti allo smercio dei francobolli, dei biglietti e delle cartoline postali.

Potrà richiedersi alla Società che siano tenute esposte nelle agenzie cassette mobili di impostazione, con l'obbligo alle agenzie stesse di estrarne le corrispondenze e di curarne la consegna ai comandi delle navi.

Saranno affissi a bordo, nei luoghi ritenuti più adatti, in modo che i viaggiatori possano prenderne visione, degli avvisi, stampati a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, relativi alla interdizione del trasporto delle corrispondenze.

La Società, tuttavia, potrà trasportare con esenzione dalle tasse postali le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'Amministrazione delle linee da essa esercitate, nonchè quelli relativi al servizio cumulativo.

Tuttavia l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di sospetto di frode, avrà la facoltà di richiedere l'apertura della corrispondenza per verificare se il contenuto della medesima sia effettivamente nei limiti delle concessioni suindicate.

Art. 19.

La Società sarà responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni derivanti all'Amministrazione dello Stato per perdite, manomissioni e avaria degli effetti ad essa affidati.

Tariffe e condizioni di trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori.

Art. 20.

La Società è obbligata al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame (quando questo sia ammesso) e dei valori per tutti gli scali toccati dalle sue navi, sotto la osservanza delle tariffe e delle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Allo scopo di facilitare tali trasporti la Società dovrà designare in tutti i luoghi di approdo un proprio agente.

Il Ministero della marina mercantile provvederà, quando sia possibile, perchè in ciascuno scalo nei porti nazionali, venga assegnato alle navi postali un determinato accosto, in modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti nel miglior modo possibile l'imbarco e lo sbarco degli effetti postali, dei viaggiatori e delle merci.

Art. 21.

All'inizio del servizio le tariffe da applicare per il trasporto dei passeggeri, del bestiame e dei valori non potranno superare i seguenti limiti:

a) passeggeri:

per i passeggeri di classe, L. 9 per passeggero-chilometro;

per i passeggeri di ponte, L. 5,40 per passeggero-chilometro.

Nel caso in cui si ritenga opportuno distinguere i passeggeri in tre classi, la tariffa della classe intermedia sarà di L. 6,75 per passeggero-chilometro.

Potranno essere istituiti sulle navi posti di lusso con aumento fino al 20 per cento sul prezzo fissato per i passeggeri di classe.

Il numero dei posti di lusso non potrà eccedere il 15 per cento del numero totale dei posti di classe.

I ragazzi di età inferiore ai quattro anni saranno esenti da qualsiasi pagamento (vitto escluso); quelli dai quattro ai quattordici anni non compiuti pagheranno metà tariffa.

Ogni passeggero avrà diritto di portare con se gratuitamente 30 kg. di bagaglio a mano.

b) merci:

per qualsiasi percorso delle linee L. 170 per quintale.

L'importo minimo di ogni spedizione sarà di L. 200. Le frazioni di quintale fino a 50 chilogrammi e quelle superiori ai 50 chilogrammi saranno calcolate rispettivamente per mezzo quintale e per un quintale intero.

Per le merci voluminose sarà applicato un aumento del 50 e del 100 per cento a seconda che la merce sia di peso inferiore rispettivamente a 250 e a 150 chilogrammi per metro cubo.

La tariffa non comprende i diritti d'imbarco, stivaggio, distivaggio e sbarco.

Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco.

Lo stivaggio, il distivaggio, l'imbarco e lo sbarco delle merci saranno fatti a cura della Società, la quale non potrà per tali operazioni, applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dalle autorità competenti;

c) bestiame:

prima classe, per capo L. 1080;
seconda classe, per capo L. 720;
terza classe, per capo L. 180;
quarta classe, per capo L. 90;

appartengono alla prima classe: cavalli, buoi, muli, tori, vacche e vitelli;

alla seconda classe: asini, muletti, puledri piccoli, vitellini e porci;

alla terza classe: montoni, capre e pecore;

alla quarta classe: capretti, agnelli, porcellini di latte.

Il nolo per l'uso dei box non è compreso nei prezzi suddetti.

Le modificazioni alla classificazione suindicata saranno determinate dal Ministero della marina mercantile, sentita la Società.

d) valori:

in aggiunta al nolo di tariffa relativo ad un quintale di merce ordinaria. L. 4,80 per ogni 1000 lire indivisibili.

Art. 22.

La Società dovrà provvedere perchè ad ogni approdo possano essere caricate le merci pronte per l'imbarco; a tale scopo dovrà lasciare a bordo per i singoli scali uno spazio proporzionale alla media del rispettivo movimento commerciale, in base a quanto sarà stabilito dal Ministero della marina mercantile.

Quando per fatto proprio non adempisse a tale obbligo, la Società sarà tenuta ad eseguire il trasporto nel viaggio successivo, a meno che lo speditore non abbia provveduto nel frattempo in altro modo.

Nell'uno e nell'altro caso la Società dovrà rimborsare la spesa di sosta della merce.

Quando la merce impegnata non fosse presentata per l'imbarco, la Società avrà diritto al 50 per cento del nolo.

Art. 23.

In caso di calamità pubblica, il Ministero della marina mercantile potrà ordinare per i generi alimentari di prima necessità una temporanea riduzione di tariffe entro i limiti del 50 per cento delle tariffe normali, senza che la Società abbia diritto ad alcun compenso.

Art. 24.

Il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro, e sentita la Società, potrà variare le tariffe di cui all'art. 21 del presente capitolato, quando lo ritenesse opportuno in relazione alle mutate condizioni dei traffici e della economia nazionale.

Il Ministero della marina mercantile potrà disporre riduzioni di tariffe anche nel caso di mancato assenso della Società, d'intesa con il Ministero del tesoro e sentito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile.

Allo stesso modo il Ministero suddetto potrà modificare le norme e le condizioni di trasporto ogni qualvolta ciò fosse ritenuto opportuno per armonizzarle con le leggi, le consuetudini e le esigenze dei trasporti.

Le variazioni alle tariffe e le modificazioni alle norme e alle condizioni di trasporto devono essere portate a conoscenza del pubblico a cura della Società quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

Art. 25.

La sorveglianza sull'applicazione delle tariffe viene esercitata dal Ministero della marina mercantile, il quale vigilerà che la Società non accordi sulla stessa linea ribassi a vantaggio di singoli porti o di singoli speditori.

Al Ministero stesso spetterà la definizione delle eventuali contestazioni fra la Società e gli speditori, caricatori ed altri terzi interessati; le decisioni del Ministero della marina mercantile non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui alla convenzione e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

Servizio cumulativo

Art. 26.

Qualora il Ministero della marina mercantile ne ravvisasse l'opportunità, la Società sarà tenuta ad attuare, per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci, il servizio cumulativo con le ferrovie e con gli altri concessionari di servizi marittimi sovvenzionati e, possibilmente, con altre imprese italiane di navigazione marittima o fluviale, mediante unico contratto di trasporto e, ove ne sia riconosciuta la convenienza delle amministrazioni vettrici, adottando tariffe con prezzi globali determinati sulla base delle tariffe proprie a ciascuna amministrazione.

Il trasporto delle merci e dei bagagli dalle stazioni ferroviarie dei porti di transito a bordo e viceversa sarà fatto a cura della Società, verso quel compenso che sarà stabilito dalle autorità locali competenti.

Le norme e le condizioni per i trasporti in servizio cumulativo tra la Società e le ferrovie o tra la Società e qualsiasi altra impresa di navigazione dovranno essere sottoposte alla approvazione del Ministero della marina mercantile.

La Società avrà l'obbligo di costruire nei porti di transito, quando sia possibile, appositi capannoni per le operazioni del servizio cumulativo.

Facilitazioni di viaggio e trasporto per conto dello Stato

Art. 27.

La Società dovrà concedere:

a) il viaggio gratuito in prima classe, escluso il vitto, il letto ed eventuali diritti, agli onorevoli deputati e senatori ed agli ex deputati e senatori con almeno tre legislature o dieci anni completi di servizio:

b) sei biglietti di viaggio gratuito in 1ª classe all'anno agli ex parlamentari non aventi i requisiti di cui alla lettera a) limitatamente a cinque anni consecutivi dalla cessazione del mandato;

c) tre viaggi gratuiti all'anno (vitto, letto e diritti esclusi) alle famiglie degli onorevoli deputati e senatori, con le norme che verranno stabilite dal Ministero della marina mercantile.

La Società dovrà inoltre concedere il viaggio gratuito in terza classe:

1) ai nazionali indigenti residenti all'estero o provenienti da altre linee che rimpatrino per prestare servizio militare o per altri motivi, su richiesta delle autorità consolari, ed a quelli che ritornino alla loro residenza dopo aver prestato servizio militare, su richiesta dell'autorità militare, in numero non superiore a quattro posti per ogni viaggio di andata e ritorno;

2) ai marinai italiani naufraghi, provenienti da altre linee, rimpatriati su richiesta delle autorità consolari, in numero non superiore ai dieci posti;

3) agli accompagnatori dei ciechi di guerra;

4) ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente rimasti orfani a cause di guerra (opera nazionale orfani di guerra) e loro accompagnatori.

La Società dovrà inoltre concedere la riduzione del 70% (settanta per cento) sulle tariffe normali, escluso il vitto, ai cittadini che viaggino per prendere parte alle elezioni politiche.

Il prezzo del vitto per i passeggeri di cui al numero 1) e 2) sarà stabilito dal Ministero della marina mercantile e sarà pagato dall'autorità che ha fatto la richiesta nei casi contemplati al n. 1) e dal Ministero anzidetto nel caso contemplato al n. 2).

Art. 28.

La Società dovrà concedere la riduzione del 30% (trenta per cento) sulle tariffe normali escluso il vitto ed il letto:

1) agli impiegati dello Stato ed alle loro famiglie;

2) agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi militari dello Stato ed alle rispettive famiglie;

3) ai militari di truppa;

4) agli allievi degli istituti nautici;

5) ai pensionati dello Stato ed alle loro famiglie (tre viaggi all'anno individuali di andata e ritorno);

6) alle comitive di operai o agricoltori ed alle loro famiglie;

7) alle persone di servizio degli onorevoli deputati e senatori;

8) ai mutilati ed agli invalidi di guerra e del lavoro con le norme che saranno stabilite dal Ministero della marina mercantile;

9) ai partecipanti ai congressi, alle fiere, alle esposizioni;

10) ai ciechi in viaggio per ragioni di lavoro, studio o cura e ai loro accompagnatori;

nonchè in mancanza di speciali convenzioni con il Ministero della difesa:

a) ai militari di ogni grado che viaggino isolati a spese dello Stato;

b) ai nazionali residenti all'estero, provenienti da altre linee, che rimpatrino per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

In caso di mobilitazione la Società è obbligata a dare la preferenza all'imbarco a chi è chiamato a prestare servizio militare.

Art. 29.

In mancanza di convenzioni speciali, la Società dovrà concedere, per il trasporto di persone viaggianti per servizio dello Stato o di cose di proprietà dello Stato, la riduzione del 30 % sulla tariffa normale. La Società dovrà però trasportare gratuitamente, con le norme che saranno stabilite dal Ministero della marina mercantile d'accordo con il Ministero del tesoro, i recipienti di qualsiasi peso e volume contenenti valori dello Stato e i recipienti vuoti di ritorno alle Tesorerie. La consegna e il ritiro di tali recipienti, siano essi pieni o vuoti, saranno fatti a bordo da parte del personale della Amministrazione dello Stato.

A parità di condizioni, le Amministrazioni dello Stato affideranno alla Società i trasporti che possono compiersi sulle linee da essa esercitate.

Sorveglianza dei servizi

Art. 30.

La sorveglianza dei servizi spetta al Ministero della marina mercantile (Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo), ed alle Autorità da esso delegate.

I funzionari incaricati del servizio di ispezione avranno diritto di eseguire presso le sedi e le agenzie della Società, nonchè a bordo delle navi, sia durante la sosta nei porti che in navigazione, tutte le indagini che occorresse compiere per accertare l'applicazione delle disposizioni contenute nella convenzione e nel presente capitolato. A tale scopo i predetti funzionari avranno ampia facoltà di accesso a bordo delle navi e diritto alla libera circolazione sulle linee, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero della marina mercantile.

Statistiche, relazioni annuali e bilanci

Art. 31.

La Società dovrà compilare le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate, con l'indicazione dei diversi introiti e dovrà trasmetterle ogni mese, in doppia copia, al Ministero della marina mercantile, che avrà diritto di controllarne la compilazione. A tale scopo la Società dovrà mettere a disposizione dei funzionari a ciò delegati tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

La Società, alla fine di ogni anno o non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà in doppia copia, al Ministero della marina mercantile i propri bilanci ed una relazione tecnica ed economica della gestione delle linee, contenente la ripartizione degli introiti e delle spese per ciascuna linea.

La esposizione dei dati da comprendersi sia nelle statistiche che nella relazione annuale sarà effettuata in base alle direttive del Ministero della marina mercantile.

La liquidazione definitiva della sovvenzione non sarà fatta finchè non saranno stati trasmessi al predetto Ministero i documenti di cui al presente articolo.

Art. 32.

Qualora la Società non adempisse agli obblighi di cui all'art. 31 ovvero ostacolasse le indagini di cui agli articoli 30 e 31, il Ministero della marina mercantile, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di sospendere il pagamento della sovvenzione.

Art. 33.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero della marina mercantile e quelle in genere connesse con l'esercizio della sorveglianza e delle indagini di cui agli articoli 9, 11, 13, 30 e 31 del presente capitolato saranno a carico della Società e a tal fine sarà effettuata, in ogni esercizio finanziario e per tutta la durata della Convenzione una ritenuta del due per mille sulla sovvenzione spettante.

Ritenute e penalità

Art. 34.

Per ogni viaggio omesso non sarà corrisposto alla Società la relativa sovvenzione. Se l'omissione non è provocata da causa di forza maggiore o da disposizione del Ministero della marina mercantile, la Società incorrerà inoltre in una penalità da L. 30.000 (trentamila) a L. 150.000 (centocinquantamila), in relazione all'importanza dell'omissione, a giudizio del Ministero della marina mercantile.

La mancanza di navi non costituisce causa di forza maggiore.

Qualora il viaggio venisse interrotto per causa di forza maggiore o per disposizione del Ministero della marina mercantile, sarà ritenuta la sovvenzione per la percorrenza non eseguita. Quando, invece, il viaggio venisse interrotto per cause non imputabili a forza maggiore, oltre alla ritenuta della sovvenzione corrispondente alla parte di viaggio omessa, sarà applicata una penalità proporzionale a quella stabilita per l'omissione del viaggio. Qualora una nave, senza prova che ciò sia avvenuto per causa di forza maggiore o senza averne ottenuto autorizzazione dal Ministero della marina mercantile, non approdasse ad uno degli scali prescritti o approdasse ad una località non contemplata nell'itinerario, la Società incorrerà nella penalità di L. 15.000 (quindicimlia).

Per qualunque altra irregolarità non giustificata la Società incorrerà in una penalità da L. 15.000 (quindicimila) a lire 150.000 (centocinquantamila) per viaggio.

Qualora i progetti e le specifiche delle navi di nuova costruzione che dovranno entrare in servizio per la data prescritta non fossero presentati per l'approvazione entro i termini stabiliti dall'art. 9 della convenzione, la Società sarà sottoposta ad una penalità di L. 5000 (cinquemila) per ogni giorno di ritardo per il primo mese e di L. 10.000 (diecimila) al giorno per i seguenti.

Salvo i casi di forza maggiore dimostrati, il ritardo frapposto dalla Società alla messa in linea delle navi di nuova costruzione o alla sostituzione di una nave perduta o disadatta alla navigazione, oltre il termine stabilito, sarà punito con una penalità di L. 100 (cento) per tonnellata di stazza lorda, per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo della divisa da indossare in servizio dai comandanti, dagli ufficiali e dal resto dell'equipaggio, compreso il personale di camera, sarà applicata ogni volta la penalità di L. 1.500 (millecinquecento) per il comandante, di L. 750 (settecentocinquanta) per ogni ufficiale e di L. 250 (duecentocinquanta) per ogni altro membro dell'equipaggio, escluso il personale di macchina quando è in servizio.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe non dipendente da errore materiale, la Società, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una penalità pari al quintuplo della differenza tra il riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le penalità saranno applicate dal Ministero della marina mercantile, il quale le determinerà dopo aver sentito le giustificazioni della Società.

L'ammontare delle ritenute e delle penalità sarà prelevato dalle sovvenzioni e, sussidiariamente, dalla cauzione.

Roma, addì 28 novembre 1960

p. *Il Ministero della marina mercantile:*
IBBA

p. *La « Navigazione Alto Adriatico - S.p.A. »*
CARLO NICOLÒ GIACOMELLI

(1845)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1961.

Determinazione del limite del valore dei premi relativi alle operazioni a premi ed elencazione dei generi di largo e popolare consumo per i quali possono essere negate le autorizzazioni a svolgere concorsi ed operazioni a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premio, il valore dei premi offerti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno;

Visto l'art. 54 della citata legge, il quale al comma *b*) prevede la possibilità di escludere, dai concorsi e dalle operazioni a premio, alcuni generi di largo consumo;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 585;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore dei premi, offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938 e successive modificazioni, è stabilito, per l'anno 1961, nella misura di L. 3000.

Art. 2.

Possono essere negate le autorizzazioni ad effettuare concorsi ed operazioni a premio per i seguenti generi: burro, caffè e surrogati di caffè, carni bovine, suine ed ovine (anche in scatola), conserve alimentari, estratti alimentari e prodotti affini, farine di frumento e di granoturco, formaggi, lardo, latte, legumi, olio di oliva, olio di semi, pane, paste alimentari, pollami, prodotti dolciari, riso, salumi, strutto, uova, vini da pasto.

Art. 3.

Per la vendita di figurine, con o senza album relativo, non diretta ad incrementare la vendita di altri prodotti, possono essere consentite solo operazioni a premio.

Roma, addì 1° marzo 1961

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1961
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 392. — BENNATI

(2340)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1961.

Istituzione della nuova sede principale del Magazzino generale gestito dalla S.p.A. Magazzini generali merci e derrate di Vicenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1955, con il quale — per il mutamento della ragione sociale — fu confermata alla S.p.A. Magazzini generali merci e derrate di Vicenza l'autorizzazione ad istituire e gestire, in Vicenza, via Cantarane, 14, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, già concessa alla S.p.A. Magazzini generali bozzoli, sete, lane ed affini con decreto ministeriale 30 giugno 1927;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1960, con il quale la S.p.A. Magazzini generali merci e derrate è stata autorizzata ad istituire e gestire in Vicenza, via delle Fornaci, 13, una succursale del proprio Magazzino generale;

Viste le istanze con le quali la predetta Società chiede di essere autorizzata a trasferire la sede principale del Magazzino generale nei locali di via delle Fornaci, 13, trasformando la sede in via Cantarane in succursale, ed a ricevere in deposito, nella nuova sede principale, anche le merci estere;

Visti i pareri espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza con le deliberazioni 158 del 31 maggio 1960, 185 del 14 giugno 1960 e 228 del 23 agosto 1960;

Decreta:

Art. 1.

La succursale di via delle Fornaci, 13, del Magazzino generale gestito in Vicenza dalla S.p.A. Magazzini generali merci e derrate di Vicenza è dichiarata sede principale del Magazzino generale stesso, con autorizzazione a ricevere in deposito merci nazionali, nazionalizzate ed estere. Queste ultime possono essere depositate nei locali contraddistinti con i numeri 5, 6, 7 e 8 nella relativa planimetria allegata alle istanze di cui alle premesse.

Art. 2.

Il magazzino di via Cantarane, 14, già autorizzato a funzionare come sede principale, è dichiarato succursale ed è autorizzato a ricevere in deposito soltanto merci nazionali e nazionalizzate.

Art. 3.

Per la gestione del Magazzino generale predetto saranno applicate le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza con la deliberazione 158 del 31 maggio 1960.

Detta Camera è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1961

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
MICHELI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(2330)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di pesca dell'agone (sardina) nel lago d'Iseo

Nel lago d'Iseo, la pesca dell'agone (sardina) è vietata dalle ore 12 del 5 maggio alle ore 12 del 5 giugno.

(2344)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Lucca

Con decreto ministeriale 6 aprile 1961, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Lucca viene prorogata fino al 30 aprile 1962 ed il sig. Dino Nuti è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione. Con il decreto medesimo viene, altresì, fatto obbligo al commissario governativo di provvedere, entro la scadenza del termine come sopra prorogato e nei modi previsti dalla legge, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile.

(2307)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di abilitazione professionale

Il dott. Arcangelo, Raffaele Domenico Agrusta, nato a Lizzano (Taranto) il 4 agosto 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena il 6 ottobre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(2331)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dott.ssa Maria Passeroni, nata a Berchidda (Sassari) il 9 giugno 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatole dalla Università di Sassari in data 12 aprile 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Sassari.

(2332)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 91

Corso dei cambi del 19 aprile 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,50	620,85	620,85	620,95	620,75	621,07	620,75	621,15	621,05	620,85
$ Can.	628,39	628 —	627,75	628 —	627,75	628,54	627,75	628,35	628,46	628 —
Fr. Sv.	144,68	143,50	143,495	143,53	143,52	143,46	143,47	143,50	143,44	143,52
Kr. D.	89,97	89,85	89,83	89,85	89,85	89,87	89,8225	89,90	89,87	89,85
Kr. N.	86,85	86,86	86,85	86,87	86,85	86,90	86,845	86,90	86,89	86,85
Kr. Sv.	120,21	120,15	120,10	120,195	120,20	120,17	120,11	120,20	120,17	120,15
Fol.	172,82	172,75	172,75	172,76	172,70	172,72	172,70	172,70	172,73	172,70
Fr. B.	12,42	12,405	12,405	12,41	12,40	12,41	12,407	12,42	12,41	12,41
Fr. Fr. (N.F.)	126,84	126,70	126,70	126,71	126,60	126,74	126,69	126,75	126,74	126,75
Lst.	1739,42	1737,60	1737 —	1737,85	1737,25	1738,35	1737,30	1738,35	1738,20	1737,50
Dm. occ.	156,56	156,40	156,38	156,41	156,35	156,44	156,38	156,45	156,43	156,40
Scell. Austr.	23,84	23,825	23,82	23,8175	23,80	23,83	23,815	23,83	23,82	23,82
Escudo Port.	21,70	21,68	21,70	21,68	21,75	21,69	21,70	21,69	21,68	21,68

Media dei titoli del 19 aprile 1961

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	81,30
Id. 3,50 % 1902	79,30
Id. 5 % 1935	109 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,675
Id. 5 % 1936	102,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,625

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,425
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 aprile 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,85
1 Dollaro canadese	627,875
1 Franco svizzero	143,50
1 Corona danese	89,836
1 Corona norvegese	86,857
1 Corona svedese	120,152
1 Fiorino olandese	172,73

Valuta	Cambio
1 Franco belga	12,403
1 Franco nuovo (N.F.)	126,70
1 Lira sterlina	1737,575
1 Marco germanico	156,395
1 Scellino austriaco	23,816
1 Escudo Port.	21,692

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Varianti alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso a dodici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 30 giugno 1959, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami a dodici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1959, registro n. 24 Difesa-Aeronautica, foglio n. 180;

Visto il decreto ministeriale in data 15 settembre 1959, con il quale è stato prorogato il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1959, registro n. 33 Difesa-Aeronautica, foglio n. 314;

Visto il decreto ministeriale in data 10 maggio 1960, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del predetto concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1960, registro n. 20 Difesa-Aeronautica, foglio n. 76;

Considerato l'opportunità di aggregare alla Commissione esaminatrice membri aggiunti per gli esami orali facoltativi di lingue estere, dato che agli esami orali del concorso sono stati ammessi candidati che hanno richiesto di sostenere esami orali facoltativi nelle lingue francese ed inglese;

Considerato l'opportunità che della Commissione esaminatrice faccia parte anche un membro supplente;

Decreta:

Alla Commissione esaminatrice del concorso a dodici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sono aggregati, quali membri aggiunti per gli esami orali facoltativi di lingue estere del concorso stesso, i seguenti ufficiali:

Ten. col. C.C.r.c. s.p.e. Pollio Pietro, membro aggiunto per gli esami di lingua francese;

Capitano AA.rs. s.p.e. Spadaccini Alberto, membro aggiunto per gli esami di lingua inglese.

Il maggiore C.C.r.c. in s.p.e. Sassano Raffaele è nominato membro supplente della predetta Commissione esaminatrice.

Ai sunnominati membri aggiunti ad al membro supplente verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1961
Registro n. 14 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 108. — LAZZARINI

(2334)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di prima classe (grado I) vacante nel comune di Foligno (Perugia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 6 maggio 1960, per il conferimento del posto di segretario generale di prima classe vacante nel comune di Foligno (Perugia);

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1961, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di prima classe (grado I) vacante nel comune di Foligno, nell'ordine appresso indicato:

1. Novaga Arvedo . . . . . punti 78,16 su 132
2. Merolli dott. Rocco . . . . . » 77,62 »
3. Succi Cimentini dott. Flobert . . . » 77,58 »
4. Cirelli dott. Giuseppe . . . . » 76,36 »
5. Rianò dott. Enrico . . . . » 76,27 »
6. Macaluso dott. Bartolomeo . . . » 75,83 »
7. Campanelli dott. Giovanni . . . » 75,66 »
8. Napolino dott. Francesco . . . » 74,87 »
9. Zaffarano dott. Michele . . . » 72,32 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 aprile 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(2335)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per esami ad un posto di statistico in prova nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione centrale del Ministero delle finanze. (Decreto ministeriale 30 aprile 1960).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1961 del Ministero delle finanze ha pubblicato in data 7 aprile 1961 il decreto ministeriale 22 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1961, registro n. 12 Finanze, foglio n. 118, che approva la graduatoria generale di merito del concorso per esami ad un posto di statistico in prova nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, indetto con decreto ministeriale 30 aprile 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1960, n. 143.

(2336)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte, grafica e pratica del concorso per esami a ventinove posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare.

Le prove scritte, grafica e pratica del concorso per esami a ventinove posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 25 luglio 1960, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 22, 23, 24, 25, 26 e 27 maggio 1961, con inizio alle ore 8.

(2333)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MODENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1960.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto in data 30 dicembre 1960, n. 4731, con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1960;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni fatte dalla Prefettura, dall'Ordine provinciale dei veterinari e dai Comuni interessati;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1960, è costituita come appresso:

Presidente:
Degli Uberti dott. Uberto, vice prefetto.

Componenti:
Tedeschi dott. Pietro, ispettore generale veterinario;
Messieri prof. Albino, docente in clinica medica veterinaria;
Bianchi prof. Edoardo, docente in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
Stagi dott. Giocondo, veterinario condotto.

Segretario:
Marino dott. Ernesto, dell'Amministrazione civile dello interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data del presente decreto ed avrà la sua sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, nell'albo di questo Ufficio.

Modena, addì 7 aprile 1961

Il veterinario provinciale: TEDESCHI

(2292)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 743 del 20 luglio 1960, pubblicato nei modi di legge, con il quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte mediche di Auditore (unica), Cagli (Pianello), Maiolo (unica), Mondavio (Sant'Andrea di Suasa), Mondolfo (1ª condotta), Serra S. Abbondio (unica), vacanti al 30 novembre 1959;
Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265;
Viste le designazioni dei Comuni interessati;
Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:
Costantino dott. Raffaele, vice prefetto.

Componenti:
Morante dott. Vincenzo, medico provinciale capo;
Sirolli prof. dott. Mario, primario chirurgo;
Bagnaresi prof. dott. Giacomo, primario medico;
Pespani dott. Vittorio, rappresentante dei medici condotti.

Segretario:
Ciacco dott. Pietro, consigliere di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, all'albo della Prefettura e dell'Ufficio sanitario provinciale.

Pesaro, addì 1° aprile 1961

Il medico provinciale: MORANTE

(2294)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 805 del 15 febbraio 1961, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Benevento;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Viste le proposte degli Ordini professionali e dei Comuni interessati:

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta bandito con decreto n. 805 del 15 febbraio 1961 è così costituita:

Presidente:
Parisi dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Chignoli dott. Vittorio, medico provinciale;
Calvanico prof. Raffaele, docente in clinica ostetrica;
Panini prof. Franco, docente in clinica ostetrica;
Gozzi Saide, ostetrica condotta.

Il dott. Domenico Varricchio, direttore di sezione, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e ai sensi di legge.

Benevento, addì 5 aprile 1961

Il medico provinciale capo: CHIGNOLI

(2301)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.